

INFORMATIVA N. 1/2011

**LEGGE DI STABILITA' 2011  
(L. n. 220 del 13.12.2010)**

\*\*\*\*\*

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE D.L. 78/2010**

**INDICE**

Legge di stabilita' 2011 (L. n. 220 del 13.12.2010)

1) Ravvedimento operoso e istituti deflativi del contenzioso .....	Pag. 1
2) Novità in materia di immobili .....	Pag. 3
3) Credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo .....	Pag. 4
4) Proroga per il 2011 della detassazione dei premi di produttività .....	Pag. 5
5) Tasso di interesse legale .....	Pag. 5
6) Entrata in vigore .....	Pag. 5

Disposizioni attuative D.L. 78/2010

1) Regime autorizzatorio per le operazioni intracomunitarie .....	Pag. 5
2) Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA .....	Pag. 7

# LEGGE DI STABILITA' 2011 (L. n. 220 del 13.12.2010)

## 1) RAVVEDIMENTO OPEROSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

### 1.1 *Ravvedimento operoso*

La Legge di Stabilità 2011 ha elevato le sanzioni ridotte applicabili al ravvedimento operoso e agli istituti deflativi del contenzioso tributario.

Per quanto concerne il ravvedimento operoso, le sanzioni applicabili alle violazioni commesse dall' 1.2.2011 sono le seguenti:

- 3% dell'omesso o tardivo versamento di tributi, qualora la violazione sia sanata entro trenta giorni;
- 3,75% dell'omesso o tardivo versamento dei tributi, qualora la violazione sia sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, ovvero entro un anno quando non è prevista la presentazione di alcuna dichiarazione;
- un decimo del minimo della sanzione prevista per le omesse dichiarazioni, qualora la presentazione avvenga con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Le violazioni commesse sino al 31.1.2011 sono assoggettate alle aliquote precedentemente in vigore (rispettivamente 2,50%, 3% e un dodicesimo del minimo della sanzione), anche se il ravvedimento operoso viene effettuato dopo tale data.

### 1.2 *Istituti deflativi del contenzioso*

Sono elevate anche le sanzioni ridotte applicabili agli istituti deflativi del contenzioso tributario i cui atti siano emessi dall' 1.2.2011. In particolare la sanzione è elevata:

- da un ottavo a un sesto del minimo edittale per l'adesione entro 30 giorni ai processi verbali di constatazione emessi in seguito a verifiche fiscali;
- da un ottavo a un sesto del minimo edittale per l'adesione al contenuto degli inviti al contraddittorio notificati dall'Agenzia delle Entrate prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento;
- da un quarto a un terzo del minimo edittale per la definizione del contenzioso attraverso l'accertamento con adesione;
- da un quarto a un terzo del minimo edittale per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento preceduti da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio;

- da un ottavo a un sesto del minimo edittale per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento non preceduti da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio.

Non è modificata invece l'entità delle sanzioni ridotte dovute in conseguenza della definizione dei cosiddetti "avvisi bonari", confermata nella misura di un terzo relativamente alla liquidazione automatica delle dichiarazioni e di due terzi nel caso di controllo formale delle dichiarazioni.

## **2) NOVITA' IN MATERIA DI IMMOBILI**

### **2.1 *Leasing immobiliare***

Sono introdotte rilevanti novità in materia di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, concernenti l'imposizione applicabile al contratto e all'atto con il quale l'utilizzatore, al termine del contratto di leasing, esercita l'opzione per il riscatto dell'immobile.

Dall'1.1.2011, il contratto di locazione finanziaria è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro sussiste, quindi, solo se:

- il contratto di leasing è depositato presso le cancellerie giudiziarie per essere acquisito agli atti;
- la registrazione è obbligatoria per legge o regolamento;
- il contratto è volontariamente registrato.

I contratti stipulati dall'1.1.2011 con i quali la società di leasing acquista l'immobile, sono soggetti alle imposte indirette in misura integrale, pertanto non trova più applicazione l'assoggettamento in due tempi alle imposte ipotecaria e catastale previsto dal DL 223/2006 per l'acquisto di immobili strumentali da concedere in leasing.

A tal proposito la legge di stabilità ha introdotto l'obbligazione in solido dell'utilizzatore e della società di leasing per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui l'operazione riguardi un immobile da costruire o in corso di costruzione.

Se l'utilizzatore, al termine del contratto di leasing, intende riscattare il bene, a partire dall'1.1.2011 le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Pertanto, in caso di contratto di leasing, le imposte sul trasferimento del bene oggetto di leasing sono:

- corrisposte in misura integrale al momento dell'acquisto dell'immobile ad opera della società di leasing;
- dovute in misura fissa al momento del riscatto del bene da parte dell'utilizzatore.

*Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso all' 1.1.2011, le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 31.3.2011, la cui misura è definita applicando all'importo delle imposte ipotecaria e catastale, determinato sulla base della precedente disciplina, una riduzione del 4% per gli anni di durata residua del contratto.*

*Il provvedimento del 14.1.2011 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'imposta sostitutiva è dovuta sia per i contratti aventi ad oggetto immobili strumentali che abitativi.*

*Poiché l'imposta sostitutiva può essere corrisposta sia dal concedente sia dall'utilizzatore, raccomandiamo, a chi ha in essere leasing immobiliare, di assumere specifiche e chiare informazioni presso la società di leasing circa le modalità di tale adempimento.*

## **2.2 Interventi di riqualificazione energetica**

Per gli interventi di riqualificazione energetica, è previsto che la detrazione IRPEF/IRES del 55% si applichi anche alle spese:

- pagate con bonifico nel 2011, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa;
- imputabili al periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale.

Rimangono ferme le precedenti regole di applicazione dell'agevolazione, ad eccezione del numero delle rate in cui deve essere ripartita la detrazione, elevato da 5 a 10.

*Ricordiamo che permane l'obbligo, per i lavori iniziati nel 2010 e che proseguono nel 2011, di inviare, entro il 31.3.2011, una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate.*

## **3) CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

E' riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d'imposta in misura percentuale agli investimenti realizzati nel corso del 2011, purché effettuati in collaborazione con Università o enti pubblici di ricerca. A differenza della precedente versione dell'agevolazione, è quindi esclusa la ricerca svolta direttamente dall'impresa (c.d. ricerca interna).

La misura percentuale del credito d'imposta spettante sarà stabilita con un apposito decreto interministeriale.

Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di

indeducibilità degli interessi passivi e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto, al fine di rispettare il limite di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che, essendo previsto un limite di risorse, l'incentivo non sarà automatico ma sarà presumibilmente soggetto alla preventiva presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

#### **4) PROROGA PER IL 2011 DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

E' prorogata al 31.12.2011 la possibilità di applicare alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, in relazione ad incrementi di produttività e al raggiungimento di risultati aziendali, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, pari al 10%.

La proroga per il 2011 si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a euro 40.000,00 al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva, per un importo massimo agevolabile di euro 6.000 pro capite.

#### **5) TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Per effetto del decreto del 7 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il tasso di interesse legale è fissato all'1,5% a partire dal 1° gennaio 2011.

#### **6) ENTRATA IN VIGORE**

La Legge di Stabilità per il 2011 è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE D.L. 78/2010**

#### **1) REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Con due provvedimenti del 29 dicembre 2010 sono definite le formalità per i contribuenti che intendono effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie, come già previsto dalla manovra correttiva del 2010 (D.L. 78/2010, vedi punto 3 della ns. circolare n. 9/2010).

E' istituito un archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni ed acquisti di beni in ambito intracomunitario (*banca dati VIES*) nel quale sono inseriti tutti gli operatori economici autorizzati a effettuare tali operazioni.

A tal fine, entro il 28.2.2011, l'Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo sui titolari di partita IVA, procedendo all'esclusione dalla banca dati VIES di coloro i quali:

- hanno iniziato l'attività prima del 31.5.2010 e non hanno effettuato alcuna operazione intracomunitaria negli anni 2009 e 2010;
- hanno iniziato l'attività dopo il 31.5.2010 e non hanno effettuato alcuna operazione intracomunitaria nel secondo semestre 2010 oppure non hanno manifestato l'intenzione di effettuare dette operazioni in sede di richiesta della partita IVA.

E' possibile evitare la cancellazione dalla *banca dati VIES* presentando un'apposita istanza entro il 28.2.2011.

I soggetti che iniziano un'attività e intendono svolgere operazioni intracomunitarie, devono compilare l'apposito quadro del modello di dichiarazione di inizio attività; decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, senza che sia stata negata l'autorizzazione, l'Agenzia include il soggetto passivo nella banca dati VIES ed egli può iniziare ad effettuare le operazioni intracomunitarie. Nei successivi 6 mesi, comunque, l'Agenzia svolge controlli più approfonditi e può determinarne l'esclusione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'obbligo di preventiva manifestazione di volontà di cui all'art. 35 co. 2 lett. e-bis) del DPR 633/72 deve intendersi riferito anche alle prestazioni di servizi intracomunitarie, visto che gli obiettivi perseguiti dalla UE sono rivolti a tutti i soggetti passivi, senza alcuna distinzione tra quelli che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi.

Tutti i soggetti inseriti nella banca dati VIES saranno sottoposti a periodiche verifiche che potranno dare luogo ad attività di controllo o di revoca dell'iscrizione.

Gli eventuali provvedimenti di diniego o revoca dell'iscrizione nella banca dati VIES sono impugnabili entro 60 giorni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Tutti i soggetti iscritti nella banca dati VIES possono in qualunque momento chiedere la cancellazione attraverso apposita istanza in forma libera.

*Segnaliamo che chi volesse manifestare la volontà di iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie, può inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 29 gennaio; così facendo i trenta giorni per il silenzio assenso trascorreranno prima del 28 febbraio.*

## **2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 è data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d'importo non inferiore a 3.000 euro.

### **2.1 Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione**

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, consistenti in cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti sono d'importo pari o superiore a euro 3.000 (al netto dell'IVA).

Per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è stabilito in euro 3.600 (al lordo dell'IVA).

Nel caso di più contratti collegati, ai fini del calcolo del limite si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Nel caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici (ad esempio, appalto, fornitura o somministrazione), l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente d'importo pari o superiore a euro 3.000.

### **2.2 Operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione**

Le operazioni **escluse** dall'obbligo di comunicazione sono:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) e b), DPR 633/72;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

Si tratta, infatti, di operazioni già monitorate dall'Amministrazione e, per effetto del divieto di cui all'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, a quest'ultimo non possono essere, ulteriormente, richiesti informazioni o documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

**Esclusivamente per il periodo d'imposta 2010**, il limite delle operazioni oltre il quale è obbligatorio effettuare la comunicazione è **elevato a euro 25.000** e la comunicazione è **limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione**.

Sempre in via transitoria, **per il periodo d'imposta 2011**, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura **effettuate fino al 30 aprile 2011**. Le operazioni non documentate da fattura, quindi, dovranno essere comunicate a decorrere da quelle effettuate dal 1° maggio 2011.

### **2.3 Elementi da indicare nella comunicazione**

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:

- anno di riferimento;
- partita IVA o codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, deve essere indicato:
  - per le persone fisiche: cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
- i corrispettivi dovuti dal cessionario/committente o al cedente/prestatore e l'importo dell'IVA applicata, o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; nel caso di operazioni senza fattura, va indicato il corrispettivo complessivo dell'IVA.

L'individuazione delle cessioni e prestazioni da indicare nella comunicazione va effettuata con riferimento **al momento della registrazione** nel registro delle fatture, acquisti o corrispettivi; in mancanza di registrazione, si fa riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/72.

### **2.4 Termine di invio della comunicazione**

La comunicazione deve essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** (quindi, la comunicazione relativa all'anno 2011 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2012).

**Esclusivamente per il periodo d'imposta 2010, la comunicazione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2011.**

La comunicazione eventualmente già inviata può essere sostituita da una successiva, previo annullamento della precedente, da trasmettere non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine.

### **2.5 Modalità di invio della comunicazione**

La comunicazione deve essere trasmessa con il servizio telematico Entratel o Internet



(Fisconline) avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

## CALENDARIO SCADENZE

<b>Entro il 31/10/2011</b>	<b>Entro il 30/04/2012</b>	<b>Entro il 30/04/2012</b>
Comunicare le operazioni dell'anno 2010, <i>soggette</i> a fatturazione e di importo pari o superiori a euro 25000 al netto IVA	Comunicare le operazioni dell'anno 2011, <i>soggette</i> a fatturazione e di importo pari o superiori a euro 3000 al netto IVA	Comunicare le operazioni registrate a far data dal 01/05/2011, <i>NON soggette</i> a fatturazione e di importo pari o superiori a euro 3600 al lordo IVA

\* \* \* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti.

**Studio dr. Renzo Gorini**